



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 29066/PROD.COMM.

**Rif.** Prot. LVR/8/2006 Fasc. dd. 29/09/2006

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 29/2005 – Ulteriori problematiche interpretative

**Trieste, 10 novembre 2006**

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Al Comune di

Si fa riferimento alla nota del Comune di (...), citata a margine, con la quale sono state evidenziate ulteriori problematiche interpretative, concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

### **A) Commercio su aree pubbliche**

L'articolo 48, comma 3, della L.R. 29/2005 prevede che il regolamento comunale relativo ai mercati per l'attività commerciale sulle aree pubbliche stabilisca, tra gli altri, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti.

In tale disposizione si parla genericamente di assegnazione di aree (che per il singolo operatore si concretizza nell'assegnazione temporanea di un posteggio e non di una vera e propria concessione di posteggio fisso), in quanto, come figura tradizionale, l'imprenditore agricolo, in virtù della stagionalità del prodotto a disposizione, ha la possibilità di recarsi in un mercato soltanto saltuariamente, magari per brevi periodi di tempo.

Questo però non esclude che anche all'imprenditore agricolo "professionale" possa venir assegnato un posteggio "fisso" in un mercato al pari di qualunque altro operatore di commercio; in questa ipotesi, pertanto, se l'imprenditore agricolo è assente, potrà farsi luogo all'istituto del precariato: siamo infatti in presenza di un posteggio fisso lasciato libero dal titolare; il precariato invece non può sussistere laddove l'assegnazione del posteggio è temporanea.

Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare è deliberato dai Comuni (articolo 49, comma 7): tale disposizione rappresenta l'esplicita enunciazione del principio di autonomia procedurale degli Enti Locali.

## **B) Farmaci da banco**

La Legge 248/2006, al comma 2 dell'articolo 5, consente la vendita dei cosiddetti farmaci da banco <<nell'ambito di un apposito reparto>> dell'esercizio commerciale, <<alla presenza e con l'assistenza personale e diretta di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine>>.

La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, essendo obbligato ad una assistenza "attiva" al cliente, anche laddove il farmaco può essere prelevato direttamente secondo il sistema del self service; per apposito reparto deve intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei farmaci da banco e tale spazio deve essere chiaramente separato in modo da escludere la commistione con altri tipi di prodotti (cfr. circolare Ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006).

Queste cautele sono dettate al fine di evitare che il farmacista risulti solo nominalmente gestore del reparto farmaci e che l'attività di vendita sia poi svolta da altri soggetti privi dei prescritti requisiti, cioè da comuni commessi oppure dallo stesso titolare dell'esercizio commerciale.

E' ben vero che nessuna norma impone come obbligatoria, nell'ipotesi in argomento, la modalità della "gestione di reparto" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera w), della L.R. 29/2005; pur tuttavia, tale istituto, espressamente disciplinato dalla normativa di settore, si ritiene opportunamente aderente con i principi sottintesi all'istituto di nuova introduzione.

Si coglie l'occasione per allegare la circolare congiunta della Direzione Centrale Attività Produttive e Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale prot. n. 20017/SPS/farm. 2.36 del 6 ottobre 2006, nell'ambito della quale sono state adottate prime indicazioni in ordine all'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 della L. 248/2005.

## **C) Somministrazione di alimenti e bevande**

L'articolo 74 della L.R. 29/2005 stabilisce che il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare l'orario di apertura "praticato" (comma 2); la chiusura per riposo fino a due giornate nel corso della settimana rimane una facoltà (comma 5), però, se esercitata, va resa pubblica, in quanto facente parte dell'orario comunque praticato.

L'articolo 83, comma 2, sanziona tra l'altro <<ogni violazione delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 74>> e si sottolinea dell'intero articolo 74, comma 5 compreso.

Per quanto concerne sempre l'articolo 83, la lettera c) del comma 4 prescrive che <<al fine di consentire all'esercente il ripristino dei requisiti mancanti (sorvegliabilità, conformità a norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza), la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività (...)>>.

Nel caso di specie, la disposizione "consente" all'operatore l'esercizio di una facoltà e la "sospensione" da parte dell'Amministrazione Pubblica è direttamente finalizzata a consentire l'esercizio di detta facoltà: ne consegue che la prescritta "sospensione" non può configurarsi come una sanzione in senso tecnico, ma come un provvedimento genericamente cautelativo.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr/